



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA**

Delibera n. 97

del 24/07/2024

Oggetto: Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di area B - posizione economica B1 - a tempo pieno e indeterminato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

RICHIAMATA la Determina Presidenziale n. 74 del 23/11/2022, successivamente ratificata con deliberazione dell'Ente, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 unità di personale di area B - posizione economica B I - a tempo pieno e indeterminato - ed approvato il relativo bando

RAVVISATO che, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, sono state introdotte numerose novità normative in punto di reclutamento del personale dipendente della P.A., e che il Responsabile del procedimento individuato in seno all'art. 14 del bando di concorso, ossia il Dirigente di II grado, è stato sospeso dal servizio per ragioni di natura giudiziaria, con la conseguente possibilità di eventuali istanze o reclami;

VISTO l'art. 21 quinquies della legge 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo tra l'altro in casi di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ... o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ... "

CONSIDERATO che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art 21 quinquies della legge 241/1990, non è giunta a compimento né tantomeno si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori - essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del bando senza alcuna nomina di commissione - e che pertanto non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate dei soggetti che hanno presentato la domanda;

CONSIDERATO altresì che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

RITENUTO inoltre che l'interesse attuale della amministrazione deve ritenersi prevalente rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati del concorso bandito e che proprio l'art. 12 del Bando, rubricato "norme di salvaguardia" prevedeva che "*l'Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di:*

- *prorogare il termine di scadenza del bando;*
 - *riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;*
 - *revocare la selezione per motivate ragioni di pubblico interesse, compreso il rispetto delle disposizioni vigenti ed emanande in materia di assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni"*
- fattispecie, quest'ultima, rientrante in quanto rassegnato in premessa;

RAVVISATA la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

mantenimento di eventuali posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento dell'amministrazione;

RIBADITO che, a fronte di quanto sopra rappresentato, è stata posta in essere unicamente la pubblicazione del bando, non si è proceduto alla nomina di alcuna commissione esaminatrice, non è stata espletata alcuna prova concorsuale e pertanto non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse dell'amministrazione

RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione di procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 del bando di concorso in oggetto;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, di procedere alla revoca ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 della Determina Presidenziale n. 74 del 23/11/2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'ente ha valore legale di notifica a tutti gli interessati.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Di Stefano)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alfio Saggio)